

Publicato il 15/04/2024

N. 01099/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2024, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

[Redacted content]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Turati 8;

contro

Istituto Comprensivo “Don Rinaldo Beretta”, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

[REDACTED], non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22 novembre 2023 e pubblicata in data 4 dicembre 2023, per quindici giorni consecutivi, con la quale è stata decisa l'adozione della “settimana corta”, a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025, per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria, nonché, per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (doc. 1), acquisita in data 17/01/2024, a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- ove e per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Collegio dei Docenti del 31/10/2023, acquisita in data 17/01/2024, a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;

venerdì, e le rimanenti 5, nel plesso [REDACTED] con organizzazione oraria su sei giorni, dal lunedì al sabato, per 27 ore settimanali) e un plesso di scuola secondaria, con altre 15 classi, con organizzazione didattica e oraria di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato;

- con ricorso notificato tra il 9 e il 15 febbraio 2024 e depositato il 13 febbraio 2024, al quale accede un'istanza cautelare, gli esponenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 del 2023, nella parte in cui ha stabilito, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'adozione della "settimana corta", con orario distribuito su cinque giorni a settimana, per l'intero Istituto Comprensivo;

- con "motivi aggiunti" notificati tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2024 e depositati il 28 febbraio 2024, ai quali pure accede un'istanza cautelare, l'impugnazione è stata estesa alle deliberazioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti di adozione del PTOF per l'a. s. 2023/2024;

- tanto il ricorso quanto i motivi aggiunti risultano notificati ad uno solo dei controinteressati, asseritamente individuato fra i genitori degli alunni frequentanti il plesso di Paina, istando parte ricorrente, all'occorrenza, per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto: <https://icdonberettagiussano.edu.it/>;

Ritenuto che:

- in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti in veste di controinteressati, debba essere disposta, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che, contemplati dagli atti impugnati, sarebbero potenzialmente lesi da un eventuale accoglimento della domanda di annullamento, autorizzando parte ricorrente ad effettuare la notificazione con pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a., procedendo alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", dell'intimato Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta", per almeno trenta giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2. l'indicazione dell'amministrazione resistente;

3. un sunto dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire le esigenze di riservatezza, proprie e dei controinteressati;

4. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

5. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, quindi, che:

- detta pubblicazione dovrà essere effettuata, a cura di parte ricorrente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria della presente ordinanza, con deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nel fascicolo di causa entro il successivo, ulteriore termine perentorio di 15 giorni dall'intervenuta pubblicazione;

Ritenuto, pertanto, che, *nelle more* dell'adempimento dell'incombente sopraindicato, la sollecita definizione del giudizio nel merito rappresenti l'unica misura concedibile per tutelare, ai sensi dell'art. 55, comma 10 del c.p.a., le esigenze dei ricorrenti (senza sospensione dei provvedimenti impugnati);

Ritenuto, infine, in ragione della particolarità della vicenda, di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 luglio 2024;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione, autorizzando parte ricorrente ad effettuare la notificazione per

pubblici proclami, con le modalità ivi parimenti esposte.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE

Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.